

STATUTO della FONDAZIONE

"FONDAZIONE TALITÀ KUM – Budrola ETS"

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita una Fondazione di Terzo Settore denominata:

"FONDAZIONE TALITÀ KUM – Budrola ETS"

La Fondazione può fare uso della denominazione in forma abbreviata "TALITÀ ETS".

La Fondazione è apartitica, senza discriminazioni di carattere politico, religioso, di etnia o di genere.

La Fondazione persegue, a livello nazionale ed internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni di Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Cod. Civ.

La Fondazione non ha finalità lucrative soggettive e non può distribuire utili né avanzi di gestione, neppure in caso di scioglimento. Essa è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione ha sede in Caprie (TO).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicare agli Uffici competenti.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno altresì essere istituite o sopresse sedi secondarie.

Titolo II - Finalità e Scopo

Art. 2 - Scopi e attività

La Fondazione, agendo nell'ambito delle linee indicate dalla legislazione e dagli indirizzi nazionale, regionale e locale in materia di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, ed in stretto rapporto con i servizi territoriali pubblici e le istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, si propone lo scopo principale di assicurare a minori e giovani di ambo i sessi ed alle ragazze-madri o giovani madri, in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, provenienti principalmente, ma non esclusivamente, dalla Valle di Susa, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali, nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale o familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche.

La Fondazione, inoltre, ai fini di continuità assistenziale e nell'ambito di programmi specifici che perseguano i medesimi scopi di cui al comma precedente, può assicurare interventi ed iniziative anche a favore di adulti, anziani e disabili in condizioni di bisogno e di disagio gravi, sia individuali che familiari.

La Fondazione, tenuti presenti i bisogni espressi dai Comuni locali e dagli enti preposti, intende proporsi principalmente quale ente interessato ad accogliere due diverse tipologie di bisogno espresso proveniente dal territorio:

1. le problematiche legate a realtà di tipo residenziale (casi di affido e adozione nazionale e internazionale...);
2. il sostegno alla promozione umana, con particolare attenzione al mantenimento dell'agio e alla prevenzione del disagio giovanile (da realizzare attraverso lo studio, la ricerca e l'attività di prevenzione-sostegno).

Inoltre, a detto scopo, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) assistenza sociale e sociosanitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

con lo scopo di assicurare a minori e giovani di ambo i sessi ed alle ragazze-madri o giovani madri, in situazione di disagio psicologico, morale ed economico, provenienti principalmente, ma non esclusivamente, dalla Valle di Susa, interventi ed iniziative atti a garantire pari opportunità e diritti sociali, nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale o familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche.

Art. 2bis – Mezzi per lo svolgimento delle attività

Per il perseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può esercitare, a titolo esemplificativo:

a) nell'ambito dell'assistenza sociale:

- attività di gestione diretta o mediante convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e del privato non profit, di: case famiglia per minori; centri di prima accoglienza; comunità alloggio e gruppi appartamento, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, finalizzati al supporto di situazioni di disagio familiare, psichico o fisico per minori, giovani e adulti in difficoltà, famiglie con situazioni di disagio e soggetti portatori di handicap; attività, servizi e centri di aggregazione, di animazione e di sostegno rivolti a giovani, minori e anziani; progetti innovativi o sperimentali nel campo del disagio giovanile; centri di accoglienza temporanea o residenziali per ragazze madri o giovani madri in stato di difficoltà sociale, economica o morale; attività di educativa territoriale a supporto di casi segnalati dai servizi; interventi atti a facilitare la comunicazione e il processo di integrazione di soggetti extracomunitari (accompagnandoli, aiutandoli, sostenendoli, e orientandoli) con il supporto di figure qualificate (ad esempio i mediatori culturali); reinserimento sociale delle persone svantaggiate in sinergia con la loro ri-collocazione nel mondo del lavoro; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia;

- attività sportiva finalizzata alla socializzazione ed all'inclusione;

- attività di erogazione di sussidi economici a minori e madri in difficoltà;

b) nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria:

- attività di gestione diretta o mediante convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e del privato non profit, di progetti innovativi o sperimentali nel campo della disabilità e del disagio giovanile; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia;

c) in ambito educativo:

- attività di gestione diretta, o mediante convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e del privato non profit, di servizi educativi per l'infanzia (come la gestione di asili nido, sezioni primavera, ludoteche e baby parking); servizi scolastici in sinergia con il corpo docenti all'interno di strutture scolastiche e in parallelo con la didattica o in contesti para-scolastici e a supporto della didattica; servizi a sostegno di realtà quali quelle oratoriali in cui diventa necessaria la figura di un educatore che coordina le attività; centri estivi ed esperienze residenziali per minori; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia;

d) in ambito psico-pedagogico:

- approccio e consulenza sociale e psicologica (mediante l'uso di tecniche di counselling orientativo); promozione e gestione di percorsi di orientamento, intesi a fornire strumenti idonei alla qualificazione professionale e alla creazione di una mentalità cooperativistica; promozione della mentalità dell' "auto-mutuo-aiuto" a sostegno di gruppi che condividono una stessa problematica, nell'ottica di portare i soggetti alla maggiore autonomia possibile nella ricerca di soluzioni; sostegno e produzione di una progettualità finalizzata a risolvere esigenze e problematiche concrete: partendo dall'analisi dei bisogni del territorio in cui si è scelto di operare (variabili nel tempo) si vogliono pensare e proporre nuove soluzioni ai problemi; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale e normativo in materia;

e) ricerca in ambito sociale ed educativo, attuata mediante la realizzazione di progetti, studi ed elaborati, sia per iniziativa propria, sia con il supporto di professionalità od istituzioni esterne; sviluppo di strumenti (quali sussidi e schede per attività pratiche e di laboratorio) a supporto delle diverse attività; attività di carattere editoriale quali la redazione e pubblicazione di libri e periodici, nonché la pubblicazione di ricerche, atti di convegni e seminari per diffondere, promuovere, informare e sensibilizzare su tematiche di propria competenza;

f) organizzazione o promozione di convegni, corsi di aggiornamento e formazione professionale rivolti ad operatori dei settori socioassistenziale, educativo e sociosanitario (ivi compresa la gestione del volontariato);

g) organizzazione o promozione di convegni tavole rotonde, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, ritiri spirituali, sempre in conformità con gli scopi umanitari, sociali e missionari o iniziative pubbliche, sui temi attinenti agli ambiti di attività della Fondazione; attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui si opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; attività di sollecitazione nei confronti delle istituzioni al fine di ottenere i necessari supporti per le persone deboli e svantaggiate che rivendicano i loro diritti;

h) svolgimento, in convenzione con le Università, i centri di formazione professionale e le scuole secondarie di secondo grado di tirocini obbligatori o stage di formazione ed aggiornamento per studenti di corsi di laurea, master, corsi professionali e percorsi scolastici tradizionali del settore sociale (licei socio-psico-pedagogici, istituti tecnici per operatori sociali e simili), educativo e sociosanitario;

i) collaborare con altre associazioni, enti, istituti ed organismi in Italia ed all'estero. — Alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 117/2017 la Fondazione potrà svolgere anche attività diverse e di raccolta fondi, anche continuative, così come definite dagli articoli di legge richiamati.

La Fondazione potrà altresì svolgere ogni attività patrimoniale, economica o di gestione utile o necessaria alla realizzazione dei suoi fini, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Titolo III - Patrimonio, Bilancio, Personale

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, composto da liquidità e titoli, crediti, immobili e beni mobili. Il patrimonio potrà essere incrementato: —

- dalla parte di rendite non utilizzata in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo in occasione dell'approvazione dei bilanci annuali;

- da eventuali ulteriori apporti, anche costituenti elargizioni o contributi - di denaro, titoli, crediti, beni immobili o mobili - a qualunque titolo e con tale destinazione pervenuti.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ne è vietata la distribuzione, anche indiretta, sia durante la vita che al momento dello scioglimento dell'Ente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 4 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La Fondazione potrà costituire, anche recependo mandati di terzi, per esempio in sede testamentaria o di incorporazione di altre fondazioni o enti del terzo settore, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, connesse e di raccolta fondi.

Le rendite, i proventi e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Bilancio e trasparenza

Bilancio e contabilità

La Fondazione tiene il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del Codice civile applicabili.

La Fondazione redige e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio di esercizio redatto in conformità alle linee guida tempo per tempo vigenti.

Il bilancio deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo – su proposta del Presidente - deve essere adottato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo, anche questa volta su proposta del Presidente – deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Sia per il consuntivo che per il preventivo il progetto di bilancio redatto dal Presidente è messo a disposizione dell'Organo di controllo almeno 15 giorni prima della data fissata per le relative deliberazioni affinché il citato Organo di controllo possa formulare le sue osservazioni e rendere, per il bilancio consuntivo, la relazione prescritta dalla legge.

Bilancio sociale

La Fondazione adotta un bilancio sociale secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Il bilancio sociale è pubblicato nel sito internet della Fondazione o mediante altri mezzi di comunicazione.

Il bilancio sociale, fra l'altro, dà atto del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Trasparenza

La Fondazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet il bilancio, compreso il bilancio sociale, e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e ai componenti dell'Organo di controllo.

Art. 7 - Volontariato

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.

Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c.4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la Fondazione tiene un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione assicura tutti i volontari che operano nella Fondazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - Lavoro nella Fondazione

I lavoratori dipendenti della Fondazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. N. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.

Titolo IV - Organi della Fondazione

Art. 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Vicepresidente;
- 5) il Tesoriere;
- 6) il Segretario;
- 4) l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Art. 10- Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato all'atto della nomina del Consiglio Direttivo e resta in carica per uguale durata ad eccezione del Fondatore che ricopre l'incarico a vita.

Il fondatore ha però la facoltà di stabilire se anche il suo successore possa ricoprire

l'incarico a vita.

Nel caso in cui venga nominato a vita il successore, il fondatore può anche decidere di assegnare a questi la facoltà di nominare a vita il proprio successore

Nel caso in cui il Fondatore non abbia assegnato la detta facoltà al suo successore, il Presidente della Fondazione è nominato nel proprio seno dal Consiglio Direttivo, resta in carica per uguale durata, e lo presiede.

Il Presidente dirige e coordina le attività della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; presenta all'approvazione del Consiglio Direttivo il bilancio annuale preventivo e consuntivo; ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione, compreso quello di nominare procuratori determinandone le specifiche attribuzioni.

Il Presidente nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Art. 11 - Consiglio Direttivo - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Consiglieri, da tre a sette.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato all'atto costitutivo dal Fondatore il quale ne farà parte di diritto con la carica di Presidente; successivamente esso è nominato da parte del Consiglio Direttivo uscente.

Il Consiglio direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativa al terzo esercizio di durata della carica.

Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più consiglieri, gli altri consiglieri procederanno per cooptazione a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla data prevista per la sostituzione di quelli rimasti in carica.

Art. 12 - Consiglio Direttivo - Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Dovrà altresì essere convocato qualora ciò venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri per lettera raccomandata o posta elettronica che garantisca prova dell'avvenuta ricezione da inviarsi a cura del presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione o, in caso d'urgenza, per telegramma o per posta elettronica che garantisca prova dell'avvenuta ricezione almeno un giorno prima.

Fatta salva la maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie e dall'art. 21, il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni inerenti la straordinaria amministrazione della Fondazione, (intendendosi per tale, ai presenti fini, risultando l'amministrazione ordinaria individuata per esclusione, il compimento dei seguenti atti: "acquisto, vendita, permuta, locazione e affitto di beni immobili, aziende e rami d'azienda; costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali su detti beni; iscrizioni, annotazioni, riduzioni, surroghe e cancellazioni di vincoli pregiudizievoli; stipula di contratti di finanziamento sia a breve, medio o lungo termine e di mutui passivi; richiesta di aperture di credito ed affidamenti bancari; apertura di conti correnti bancari ed effettuazione di prelievi sugli stessi in eccedenza all'affidamento; costituzione di garanzie e concessione di fi-

deiuessioni a favore di terzi; emissione, girata ed avalli di cambiali e vaglia cambiari), per tutti gli atti di gestione relativi al progetto "Casa Famiglia Budrola" e per la cooptazione dei nuovi consiglieri sono comunque necessari la presenza e il voto favorevole del Fondatore.

Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro: ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

Con regolamento da adottarsi a maggioranza il Consiglio Direttivo potrà delegare stabilmente ad un Comitato esecutivo più ristretto, presieduto dal Presidente, la gestione ordinaria delle attività della Fondazione ed il monitoraggio dei risultati conseguiti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo - Poteri

Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e il funzionamento della Fondazione. Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità del bilancio, determina il piano di attività, nel rispetto degli scopi della Fondazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- sceglie tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente come da art. 8 dello Statuto;
- può nominare il Direttore della Fondazione e stabilirne i compiti;
- gestisce i rapporti con il personale della Fondazione;
- approva entro il 31 ottobre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo, sempre che particolari necessità non ne impongano il rinvio al 30 giugno. Il bilancio consuntivo dovrà contenere una situazione patrimoniale e un conto dei profitti e delle perdite, distinguendo tra attività istituzionali e attività connesse, e dovrà essere redatto secondo i modelli man mano suggeriti per gli ETS;
- delibera le modifiche dello Statuto a norma dell'art. 18;
- partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la destinazione del patrimonio della Fondazione, a norma dell'art. 21;
- nomina i componenti dell'Organo di controllo della Fondazione;
- delibera l'accettazione delle donazioni, dei contributi e dei lasciti.

Il Consiglio Direttivo può, con propria deliberazione a contenuto regolamentare, istituire il Comitato esecutivo per l'esercizio delle funzioni stabilite all'ultimo comma dell'articolo 12.

E' demandata a tale regolamento anche l'indicazione del numero dei membri del Consiglio che possono essere chiamati a partecipare al Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo si riunisce su iniziativa del Presidente ed è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione, inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Viene espressamente stabilito:

- a) il divieto di distribuire tra i membri, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. Il Consiglio

Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai membri incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto della Fondazione, purché adeguatamente documentate, fermo restando che la carica di Consigliere non dà diritto alla percezione di alcun compenso ed è prestata a titolo gratuito.

b) L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 - Vicepresidente

Il Vicepresidente della Fondazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione sopra citata ogni volta che questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni.

E' eletto a maggioranza tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere collabora con il Presidente per quanto concerne le problematiche e gli aspetti economici, il reperimento di fondi per il sostegno di attività ed iniziative della Fondazione.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei libri sociali e dei registri contabili ove richiesti, provvede al disbrigo della corrispondenza, provvede alla riscossione delle entrate, e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvarrà ordinariamente della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo può avvalersi anche di professionisti esterni.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo e svolge tutte le attività di segreteria della Fondazione, in particolare: è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente ed il Tesoriere nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione.

Art. 17 - Organo di controllo e di revisione legale dei conti

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

I membri dell'Organo di controllo sono eletti dal Consiglio Direttivo fra gli iscritti al registro dei revisori legali.

L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

Qualora siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo

settore, le funzioni di revisione contabile sono affidate ad un organo monocratico in possesso dei requisiti di cui al comma 6, diverso dal titolare o dai titolari dell'Organo di controllo, o ad una società di revisione, individuati dai Fondatori. Al Revisore contabile o alla società all'uopo designata, saranno attribuiti gli emolumenti nella misura minima di legge.

Titolo V - Disposizioni Finali

Art. 18 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con il necessario voto favorevole del Fondatore.

Art. 19 - Remunerazione degli incarichi

Gli incarichi di Presidente, di sindaco unico-revisore, di membri dell'Organo di controllo e di Direttore della Fondazione possono essere a titolo gratuito o retribuiti nella misura prevista dall'atto di nomina e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 20 - Avanzi di gestione e assenza dello scopo di lucro

La Fondazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Art. 21 - Interventi straordinari. Perdita della qualifica o scioglimento volontario

1. In caso di impossibilità di perseguimento delle finalità o di svolgimento delle attività della Fondazione, ovvero nell'ipotesi di inattività della Fondazione attestata dall'Organo di controllo per oltre un biennio, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, nominando i liquidatori.

3. In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di Ente di Terzo Settore, nel caso ove non sia possibile proseguire l'attività come ente morale secondo le disposizioni del Codice civile, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni che perseguono finalità di interesse generale analoghe a quelle della Fondazione.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le fondazioni.

IN ORIGINALE FIRMATO:

CHIAMPO Luigi

RAITERI Filippo

Veronica IOLI Notaio